

# **STATUTO dell'ASSOCIAZIONE AMICA DONNA**

## **ART. 1**

L'Associazione di volontariato "AMICA DONNA" più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Montepulciano (SI) Piazza Grande, 7 – Palazzo del Capitano, costituita ai sensi della legge 266/91 persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

## **ART. 2**

L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

## **ART. 3**

L'associazione si propone lo scopo di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e alla valorizzazione della specificità femminile nonché ad una migliore integrazione socio-economica, lavorativa e culturale della donna nella società perseguendo quale scopo esclusivo la lotta alla violenza di genere ed in particolare alla violenza subita dalle donne e dai minori, nativi o migranti, all'interno e fuori dalla famiglia, nelle diverse forme (violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, persecutoria assillante e violenza assistita);

## **ART. 4**

Per realizzare lo scopo prefisso l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- lottare e rimuovere la violenza di genere ed in particolare la violenza subita da donne e minori all'interno e fuori della famiglia nelle diverse forme della violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, persecutoria assillante e della violenza assistita;

- offrire ascolto, accoglienza ed assistenza legale e psicologica a donne vittime di violenza o che si trovano in situazioni di disagio;

- organizzare iniziative di formazione, iniziative culturali e sociali rivolte a sensibilizzare la cittadinanza sul

- fenomeno della violenza contro le donne all'interno e fuori delle mura domestiche e sulle problematiche

- attinenti all'universo femminile;

- organizzare convegni, seminari di studio e dibattiti ed ogni genere d'iniziativa tese ad approfondire la

- problematica della violenza di genere e tese ad approfondire la condizione della donna sul territorio;

- sviluppare progetti di prevenzione e sensibilizzazione rispetto al tema della violenza di genere;

- promuovere e gestire attività di sensibilizzazione, formazione, aggiornamento, anche innovative e sperimentali, integrative e di supporto, alle forze dell'ordine, alle/agli operatrici/ori socio-sanitari, agli insegnanti, alle volontarie, tirocinanti, operatrici ed a qualsiasi altro gruppo, associazione, istituzione, pubblica e privata, interessati a lavorare sulle tematiche relative alla violenza e all'autonomia delle donne;

- promuovere attività di prevenzione all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, per affrontare i problemi legati al tema delle violenze e del bullismo;

- organizzare iniziative che favoriscano l'aggregazione delle donne con la creazione di occasioni d'incontro e

- scambio di esperienze;

- promuovere indagini conoscitive e ricerche sulla condizione sociale, economica e lavorativa delle donne al fine di individuare nuovi bisogni e possibili aree di intervento

rispetto al tema della violenza di genere;

porsi come interlocutore fra le istituzioni (amministrazioni comunali e provinciali; servizio associato centro pari opportunità, azienda sanitaria locale, società della salute, forze dell'ordine) per affrontare le problematiche collegate al tema della violenza di genere in un'ottica di collaborazione consolidando il lavoro in ottica di Rete;

promuovere e rafforzare rapporti di collaborazione con associazioni di donne ed istituzioni, a livello locale, regionale e internazionale al fine di attuare progetti in rete.

Per lo svolgimento delle attività sopraindicate, l'associazione potrà avvalersi della collaborazione di consulenti ed operatori/operatorici che abbiano un'adeguata formazione sui temi indicati.

L'attività di ascolto e accoglienza a donne maltrattate potrà essere svolta solo da socie che hanno frequentato percorsi formativi adeguati o che abbiano una professionalità tale da poter assicurare uno svolgimento dell'attività in maniera efficace e sicura. Tali socie, in gruppo, avranno autonomia nella scelta dei metodi, dei tempi e nell'organizzazione della loro attività. Di tali decisioni informeranno l'assemblea dei soci.

L'Associazione sceglie come modalità di lavoro quella di gruppo in una logica di arricchimento reciproco.

#### **ART. 5 SOCI ORDINARI**

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa (ad eccezioni delle attività riservate alle socie che operano sui temi della violenza come indicato al punto n. 4), a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno, cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 6**

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;

espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

#### **ART. 7**

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

#### **ART. 8**

L'importo della quota sociale viene determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa va versata annualmente, non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

## **ART. 9**

Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

Ai soci che svolgono per l'Associazione un'attività di particolare valore professionale potranno essere riconosciute indennità o rimborsi spese.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

## **ORGANI SOCIALI**

### **ART. 10**

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Revisore dei Conti.

### **ART. 11**

L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto, inviato per posta o fax o posta elettronica, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

### **ART. 12**

L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

### **ART. 13**

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio .

### **ART. 14**

L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi, e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione, modifica e revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio, che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;

#### **ART. 15**

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.

#### **ART. 16**

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, impegnano tutti i soci, sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

#### **ART. 17**

Il Consiglio direttivo è formato da tre a cinque membri e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto.

#### **ART. 18**

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stabilire annualmente l'importo della quota associativa.

#### **ART. 19**

I compiti principali della Presidente sono:

- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal

Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria.

- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'Associazione.

#### **ART. 20**

Il revisore di conti è nominato dall'assemblea.

Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo.

Il revisore, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea;

## **ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

### **ART. 21**

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivante da iniziative, mostre o attività promozionali

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

### **ART. 22**

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione almeno 20 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

### **ART. 23**

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

### **ART. 24**

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

### **ART. 25**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.